

COPIA



COMUNE DI QUART
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30

OGGETTO:

APPROVAZIONE	ALIQUOTE	IMU	ANNO	2021	E
RIDUZIONI.					

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **zero**, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica ed in Prima convocazione. La seduta si è svolta presso l'Auditorium comunale sito in loc. Bas Villair per ragioni di tutela della salute pubblica, al fine di garantire il distanziamento di sicurezza tra i componenti in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19.

Risultavano presenti le seguenti persone:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
BERTHOLIN Fabrizio - Sindaco	Sì	ARCARO Massimo - Consigliere	Sì
BERGAMASCO Manuela - Vice Sindaco	Sì	BLUA Paolo - Consigliere	Sì
CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Sì	DELFINO Luca - Consigliere	Sì
MORABITO Mariella - Consigliere	Sì	NICOLETTA Graziano - Consigliere	Sì
SALVATORELLI Sauro - Consigliere	Sì	OREILLER Davide - Consigliere	Sì
MEAN Katia - Consigliere	Sì	PISON Lucia - Consigliere	Sì
MACHET Luca - Consigliere	Sì	MARZANI Fabio - Consigliere	Sì
D'HERIN Sonia - Consigliere	Sì	VAIRETTO Renata - Consigliere	Sì
ADURION Luca - Consigliere	Sì		
			Totale Presenti: 17
			Totale Assenti: 0

Il Presidente comunica che i Consiglieri assenti sono giustificati.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Anna LONGIS.

Il Signor Graziano NICOLETTA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021 E RIDUZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

PRESO ATTO che il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 ha previsto il differimento al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO inoltre che con decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è stato disposto all'art. 30, comma 4, l'ulteriore differimento, dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/203 da parte degli enti locali;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) prevedendo, di fatto, l'accorpamento di IMU e TASI con la conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), art. 1, comma 599 che conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU, ovvero l'esenzione della prima rata IMU per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020;

RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n. 37 del 28 luglio 2020 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

CONSIDERATO che, nell'anno 2020, il Comune aveva applicato le seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	azzerato
Terreni agricoli	azzerato

Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,60 per mille
Altri fabbricati	7,60 per mille

UDITA la relazione del Sindaco sull'opportunità, per l'anno 2021, di diminuire la pressione fiscale sui cittadini al fine di mitigare gli effetti economici negativi determinati dalla pandemia causata dal COVID-19 provvedendo a mantenere la riduzione delle aliquote pari al valore delle aliquote TASI come approvate nel 2020 in modo da agevolare in modo trasversale tutti i proprietari di immobili (esclusi quelli di categoria D riservati allo Stato) senza gravare particolarmente sui lavori degli uffici, riducendo al minimo il costo dell'operazione;

RITENUTO che il Comune ha la facoltà di diminuire le aliquote sopra citate ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 446/97 che, nel disciplinare l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti locali pone soltanto tre limiti per l'individuazione e la definizione:

- delle fattispecie imponibili
- dei soggetti passivi
- dell'aliquota massima dei singoli tributi;

VISTA la mail del CELVA del 18 marzo 2021, acquisita agli atti con prot. n. 3477 in pari data, nella quale si comunica che, a seguito dell'incontro tra il CELVA, il Comune di Aosta e la Confcommercio, il Comitato esecutivo del CPEL ha ritenuto di segnalare ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta la possibilità di introdurre una riduzione sull'IMU ai proprietari di immobili commerciali che applicano ai commercianti e artigiani uno sconto sull'affitto del 30% per minimo 6 mesi, al fine di incentivare i proprietari ad abbassare gli affitti alle attività economiche in difficoltà;

RITENUTO quindi di applicare per l'anno 2021 una riduzione dell'aliquota IMU pari al 30% per gli immobili a destinazione commerciale concessi in locazione ad esercenti pubblici esercizi o ai soggetti iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5, della legge 443/1985, a condizione che sia stata concessa una riduzione del relativo canone, rispetto a quello contrattuale, pari ad almeno il 30% e per almeno sei mesi consecutivi, e che a tal fine, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti copia del contratto originario e copia del contratto recante la variazione del canone, entrambe regolarmente registrate;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28 luglio 2020;

SENTITO il Vicesindaco Manuela BERGAMASCO illustrare l'argomento e precisare quanto segue: *“Le aliquote IMU vengono ancora una volta mantenute come 2019 (senza aumento dovuto all'accorpamento con la TASI). La differenza di gettito nel 2020 è stata coperta dai ristori statali e anche se nel 2021 non sappiamo ancora se ci saranno o meno vogliamo mantenere inalterate le aliquote per dare un segnale di vicinanza alle famiglie in questo particolare momento di difficoltà.*

Ricordo poi che sono previste riduzioni e esenzioni statali introdotte dalla legge di bilancio 2021:

- *Del 50% per residenti all'estero (in alcuni stati convenzionati) per unica casa non locata o concessa in uso*
- *Prima rata immobili di categoria D, in particolare destinati ad attività turistiche, ricettive, alberghiere e spettacoli purché i proprietari siano anche i gestori dell'attività + discoteche + locali espositivi*

Confermiamo quindi le aliquote seguenti

IMU	
<i>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale</i>	<i>Esclusi</i>
<i>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019</i>	<i>4 per mille</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</i>	<i>Azzerato</i>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</i>	<i>Azzerato</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>Azzerato</i>
<i>Aree edificabili</i>	<i>7,60 per mille</i>
<i>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</i>	<i>7,60 per mille</i>
<i>Altri fabbricati</i>	<i>7,60 per mille</i>

Inoltre abbiamo accolto la proposta di Confcommercio e del Celva di prevedere una riduzione del 30% per gli immobili a destinazione commerciale concessi in locazione a commercianti e artigiani a cui il proprietario applichi il 30% di sconto sull'affitto per almeno 6 mesi consecutivi.”;

VISTO il parere in merito alla **regolarità contabile**, reso dal **Responsabile dell'Ufficio Associato finanziario e contabile** ai sensi degli articoli 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*”, 32 comma 4 dello Statuto e 5 comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario in ordine alla legittimità**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*” e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*”;

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*”;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante “*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”;

VISTO il vigente statuto comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 17

Consiglieri votanti: n. 17

Voti favorevoli: n. 17

Voti contrari nessuno

Astenuti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	azzerato
Terreni agricoli	azzerato
Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,60 per mille
Altri fabbricati	7,60 per mille

DI APPLICARE per l'anno 2021 una riduzione dell'aliquota IMU pari al 30% per gli immobili a destinazione commerciale concessi in locazione ad esercenti pubblici esercizi o ai soggetti iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5, della legge 443/1985, a condizione che sia stata concessa una riduzione del relativo canone, rispetto a quello contrattuale, pari ad almeno il 30% e per almeno sei mesi consecutivi, e che a tal fine, dovrà essere trasmessa agli uffici competenti copia del contratto originario e copia del contratto recante la variazione del canone, entrambe regolarmente registrate;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, l'efficacia della presente deliberazione deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021;

DI DARE ATTO che le aliquote dell'IMU 2021 approvate con il presente atto risultano compatibili con quelle minime e massime definite dalla legge 160/2019;

DI RISERVARSI, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio Associato Tributi.

NC/AL

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NICOLETTA Graziano

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 03/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 03/05/2021

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 03/05/2021

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 03/05/2021

IL SEGRETARIO
